

Avv. Gianluigi Manelli  
Avv. Valentina Quarta  
Avv. Lucia Brattoli  
Dott.ssa Roberta Maggio  
Dott.ssa Francesca Toraldo

Lecce, li 05.10.2020

Spett.le  
**Ministero dell'Interno**  
**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

A mezzo pec agli indirizzi: [dipps.333a.uc@pecps.interno.it](mailto:dipps.333a.uc@pecps.interno.it);  
[gabinetto.ministro@pec.interno.it](mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it);  
[portaleweb@pec.interno.it](mailto:portaleweb@pec.interno.it).

**Oggetto:** *Daniele Natale / Ministero dell'Interno – giudizio amministrativo d'appello iscritto al n. 6977/20 di RG del Consiglio di Stato, Sez. IV - decreto n. 1293/20 del 15.09.2020 – istanza di notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato.*

Il sottoscritto **Avv. Gianluigi Manelli** del Foro di Lecce (CF: MNLGLG76D07E506A; pec: [studiolegalemanelli@pec.it](mailto:studiolegalemanelli@pec.it); fax: n. 0832.303786), con studio in Lecce alla via Ludovico Ariosto n. 43, in qualità di procuratore del Sig. **Daniele Natale** (C.F.: NTLDNL92A29C978R), nato a Copertino (Le) il 29.01.1992 e residente in Carmiano (Le) alla via A. Da Brescia n. 32, giusta procura alle liti in calce al ricorso in appello del 30.07.2020,

premessi che

- il Sig. Daniele Natale ha partecipato al concorso pubblico, per esami, a 893 posti per l'assunzione nella Polizia di Stato, bandito dall'art. 1, co. 1, lett. a), del decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.05.2017 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;
- espletata la prova scritta, con decreto n. 333-B/12D.2.17/16263 del 27.10.2017 il Direttore Generale del Ministero dell'Interno ha approvato la graduatoria del concorso ed il Sig. Daniele Natale si è collocato tra gli idonei non vincitori, con un punteggio di 8,750;
- con successivo decreto n. 333-B/12D.2.17/12217 del 28.05.2018, il Direttore Centrale per le risorse umane ha approvato la graduatoria finale;
- in data 09.11.2018, è stato pubblicato il decreto n. 333-A/9802.A.2 del 29.10.2018 con cui il Ministero ha proceduto al primo scorrimento della graduatoria finale di cui si è detto nell'alinea precedente;
- pur avendo diritto a rientrare nello scorrimento della graduatoria sulla base del punteggio riportato in graduatoria, il Sig. Daniele Natale è stato di fatto scartato per superamento del (nuovo) limite massimo d'età, fissato in anni 26;
- detto limite di età è stato introdotto a seguito di una novella legislativa entrata in vigore successivamente alla data di pubblicazione del bando di concorso cui ha partecipato il Sig. Daniele Natale e, pertanto, l'applicazione dello stesso risulta illegittima dovendosi invece applicare la disciplina vigente *ratione temporis* che fissa(va) il ridotto limite di età in anni 30;

- il Sig. Daniele Natale, essendo in possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal bando di concorso ed avendo –quindi- diritto ad essere incluso nello scorrimento della graduatoria definitiva operata dalla PA, ha proposto ricorso innanzi al TAR Roma per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, anche *inaudita altera parte*, “a) del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19 del 06.06.2019, pubblicato il successivo 07.06 sul sito istituzionale della polizia di Stato, e i relativi allegati 1, 2, 3 e 4, nella parte in cui prevede la necessità di procedere alla verifica del requisito dell’età, prescritto dall’art. 6, co. 2, DPR n. 335/82 per come modificato dal D.Lgs. n. 95/17, per gli aspiranti di cui all’allegato 2 che non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, con votazione compresa nella fascia 8,750-8,250 decimi, escludendo di fatto il ricorrente dalla procedura concorsuale (**doc. 1**); - b) del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019 pubblicato sulla G.U.R.I., 4<sup>a</sup> Serie Speciale, Concorsi ed Esami, il successivo 15.03.2019, nella parte in cui prevede –anche per il concorso de quo bandito il 18.05.2017- il requisito del limite di età non superiore a ventisei anni, in applicazione dell’art. 6, co. 1, lett. b), DPR n. 335/82 per come modificato dal D.Lgs. n. 95/17, per l’individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell’assunzione escludendo, quindi, il ricorrente dalla procedura (**doc. 2**); - c) delle tabelle A, B, C richiamate nel suddetto decreto e pubblicate in data 15.03.2019 sul sito istituzionale della Polizia di Stato, nella parte ripartisce erroneamente i concorrenti sulla base del requisito dell’età, per come illegittimamente determinato, ai fini del prosieguo dell’iter concorsuale; - d) del decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019 e relativi allegati 1 e 2, pubblicati in data 23.04.2019 sul sito istituzionale della Polizia di Stato, nella parte in cui prevede –anche per il concorso de quo bandito il 18.05.2017- il requisito dell’età non superiore a ventisei anni per l’individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell’assunzione, escludendo, quindi, il ricorrente dal prosieguo dell’iter concorsuale (**doc. 3**); - e) di ogni ulteriore atto, connesso, presupposto e/o consequenziale ancorchè non conosciuto; - nonché per l’accertamento - dello status di idoneo in capo al ricorrente in conseguenza del superamento della prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all’art. 1, co. 1, lett. a), del richiamato decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017; - oltre che per il risarcimento del danno - in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di ammissione del ricorrente alla procedura selettiva in esame”;

- il ricorso è stato assegnato alla Sezione I quater ed è stato iscritto al n. 10185/19 di RG del TAR Roma;

- il TAR di Roma, con decreto n. 5168/19, ha accolto la richiesta di misura monocratica ed ha ammesso con riserva il ricorrente alle prove scritte e con successiva ordinanza n. 5826/19 ha confermato la misura cautelare anche in sede collegiale;

- tuttavia, con sentenza n. 7116/20 del 08-25.06.2020, il TAR di Roma ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, sul presupposto che il ricorrente non avrebbe impugnato il decreto di approvazione della graduatoria definitiva che -secondo il Giudice di Primo Grado- non costituiva un atto consequenziale ma un atto implicante autonome valutazioni e, come tale, soggetto ad impugnazione;

- con ricorso del 30.07.2020, il Sig. Daniele Natale ha proposto appello avverso la sentenza n. 7116/20 del TAR Roma, chiedendo l’annullamento e/o la totale riforma della predetta pronuncia;

- detto ricorso è stato assegnato alla Sezione Quarta ed iscritto al n. 6977/20 di RG del Consiglio di Stato;

considerato che

- contestualmente alla proposizione del ricorso in appello, il Sig. Daniele Natale ha chiesto di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami nei confronti dei potenziali controinteressati, ai fini dell'integrazione del contraddittorio;

- con decreto n. 1293/20 del 15.09.2020, il Presidente della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, in persona del Dott. Luigi Maruotti, in accoglimento dell'istanza di parte, ha ordinato al ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio, autorizzandolo ad avvalersi della notifica per pubblici proclami *“con inserimento sul Sito Web della Polizia di Stato di un estratto del presente decreto, di un sunto del ricorso e della dichiarazione dello stato attuale del procedimento”* ed assegnando il termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del decreto per provvedere al citato adempimento e di ulteriori giorni 10 dall'avvenuta notificazione per il deposito in giudizio della prova dell'esecuzione della stessa.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato, l'Avv. Gianluigi Manelli del Foro di Lecce, nella qualità sopra espressa,

**CHIEDE**

a Codesto Spett.le Ministero di voler provvedere, con la massima urgenza, alla pubblicazione sul Sito Web della Polizia di Stato, nell'apposita sezione dedicata alle notifiche per pubblici proclami, della presente istanza unitamente alla documentazione ivi allegata, che di seguito si indica espressamente:

- 1) estratto del decreto n. 1293/20 del 15.09.2020 emesso dal Consiglio di Stato – Sez. IV nonché il medesimo decreto;
- 2) sunto del ricorso in appello del 30.07.2020;
- 3) dichiarazione dello stato attuale del procedimento.

Il sottoscritto chiede inoltre a Codesto Spett.le Ministero di voler provvedere, sempre con la massima urgenza, all'inoltro dell'attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione dei predetti documenti sul Sito Web della Polizia di Stato, nella sezione relativa agli atti di notifica, con la data della pubblicazione, all'indirizzo mail [studiolegalemanelli@yahoo.it](mailto:studiolegalemanelli@yahoo.it) ovvero al numero di fax 0832.303786.

Ciò, al fine di consentire il tempestivo deposito innanzi al Consiglio di Stato della prova dell'avvenuta notificazione.

Distinti saluti.

*Avv. Gianluigi Manelli*